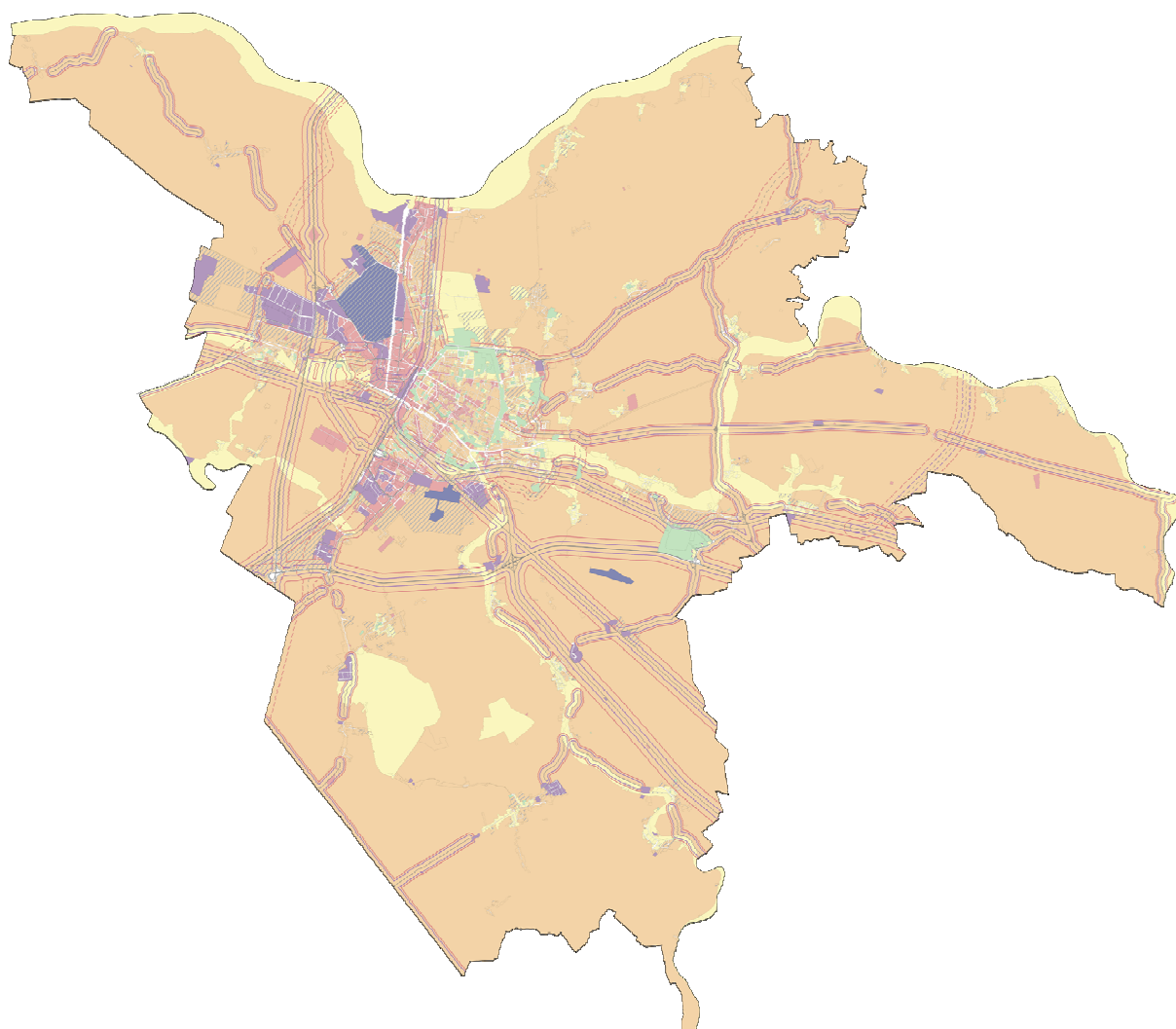




Classificazione acustica

ELABORATO 4 - Norme Tecniche di Attuazione

approvato con delibera consiliare PG 55548/16 del 04.07.2016
variante approvata con delibera consiliare PG 139299/17 del 11.12.2017
variante adottata con delibera consiliare PG 70378/18 del 25.06.2018

Classificazione acustica

Variante di adeguamento al RUE e al 1°POC

adottata con delibera consiliare P.G. 51768 del 09/11/2015

approvata con delibera consiliare P.G. 55548 del 04/07/2016

Variante di adeguamento 2°POC

adottata con delibera consiliare P.G. 56423 del 12/06/2017

approvata con delibera consiliare P.G. 139299 del 11/12/2017

Variante al RUE

adottata con delibera consiliare P.G. 70378 del 25/06/2018

Tiziano Tagliani, sindaco

Roberta Fusari, assessore all'urbanistica

Fulvio Rossi, direttore tecnico

Antonio Barillari, coordinatore

Silvia Mazzanti, Cristiano Rinaldo

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Titolo 1 - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità della Classificazione acustica

1. La Classificazione acustica rappresenta uno degli strumenti di governo del territorio comunale individuati dalla legislazione per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico.
2. La presente Classificazione acustica (d'ora in avanti anche CLAC) costituisce Variante alla Classificazione acustica strutturale approvata unitamente al PSC, al fine di adeguarla alla disciplina di dettaglio definita nel RUE e nei POC vigenti.
3. Ove ritenuto utile per agevolare la lettura delle presenti norme, i riferimenti a norme sovraordinate vengono corredati da annotazioni riportanti estratti dei relativi testi; tali estratti non costituiscono parte integrante delle presenti norme e saranno oggetto di periodico aggiornamento da parte degli uffici senza che ciò comporti variante alla CLAC.

Art. 2 - Elenco elaborati

Sono parte integrante della presente Classificazione acustica i seguenti elaborati:

- 1_ RELAZIONE TECNICA E RAPPORTO AMBIENTALE
- 2_ QUADRO CONOSCITIVO
 - 2.1.n_ Densità abitativa e localizzazione attività - scala 1:10.000 (9 tavole)
 - ~~2.2_ Infrastrutture di trasporto - scala 1:36.000~~
- 3.n_ CLASSIFICAZIONE ACUSTICA_CARTOGRAFIA - scala 1:10.000 (9 tavole)
- 4_ NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
5. ELENCO DELLE AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE DAL PUNTO DI VISTA ACUSTICO
6. ELENCO DEI CONFLITTI ACUSTICI TRA U.T.O. CONTIGUE
- 7. INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E RELATIVE FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA - scala 1:36.000**

Titolo 2 - Contenuti della Classificazione acustica

Art. 3 - Unità Territoriali Omogenee

1. Il territorio comunale è suddiviso in Unità Territoriali Omogenee (UTO), oggetto di disciplina acustica omogenea ai sensi della DGR 2053/2001 e s.m.i.
2. Sono individuate come "UTO-stato di fatto" quelle ricomprese all'interno:
 - del territorio disciplinato da RUE;
 - del territorio oggetto di pianificazione attuativa vigente;
 - del territorio urbanizzato, in aree da riqualificare da attuare tramite POC e prive di pianificazione operativa.
3. Sono individuate come "UTO-stato di progetto" quelle ricomprese all'interno:
 - del territorio incluso in comparti dei POC vigenti;
 - del territorio urbanizzabile non ancora attuato.

Art. 4 - Limiti di zona

1. Ai sensi dell'art. 1 del DPCM 14/11/1997 e s.m.i., a ciascuna UTO è attribuita una classe acustica (da I a VI) sulla base delle corrispondenti destinazioni d'uso come da Tabella A¹ allegata al citato DPCM.

¹ Tabella A - Classificazione del territorio comunale

2. Ai sensi degli artt. 2 e segg. del DPCM 14/11/1997 e s.m.i., per ogni classe acustica sono definiti, per il periodo diurno e notturno, valori di emissione, di immissione sonora e di qualità, come da Tabelle B, C, e D² allegate al citato DPCM, nonché i valori di attenzione, come da art. 6³ del DPCM medesimo.

3. L'elaborato 3.n riporta l'attribuzione della classe acustica per ciascuna UTO.

Art. 5 - Disposizioni particolari

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

² Tabella B: **VALORI LIMITE DI EMISSIONE** - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C: **VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE** - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D: **VALORI DI QUALITÀ** - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

³ VALORI DI ATTENZIONE

I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" riferiti al tempo a lungo termine sono:

- se riferiti ad un'ora i valori della Tabella C aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- se relativi al tempo di riferimento i valori di cui alla Tabella C.

1. All'interno delle aree scolastiche in classe I, la compatibilità acustica deve essere verificata limitatamente al periodo diurno.
2. All'interno di parchi e giardini pubblici in classe I, i livelli di conformità acustica devono essere verificati presso gli spazi che vedono l'effettiva permanenza di persone (es. aree gioco, aree di sosta).
3. Per le aree agricole contigue ad aree di classe superiore, il rispetto del valore assoluto di immissione deve essere verificato in corrispondenza degli edifici a uso abitativo e/o degli eventuali habitat naturali tutelati.

Art. 6 - Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto

1. Le infrastrutture stradali sono disciplinate dal DPR 142/2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare" e s.m.i.; in base alla classificazione funzionale delle strade, ai sensi dell'art. 3 del DPR 142/2004, sono individuate le fasce di pertinenza acustica e definiti i limiti che tali infrastrutture devono rispettare, come da Tabelle 1 e 2⁴ allegate al DPR citato.
2. Le infrastrutture ferroviarie sono disciplinate dal DPR 459/1998 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della Legge 26/10/1995 n. 447, in materia di inquinamento

⁴ Tabella 1 - **STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE**

TIPO DI STRADA	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Dm 6.11.01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	scuole, ospedali, case di cura e di riposo		altri ricettori	
			diurno dB(A)	notturno dB(A)	diurno dB(A)	notturno dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane come prevista dall'art. 6 c. 1 lett. a della legge 447/1995			
F - locale		30				

Tabella 2 - **STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI**

TIPO DI STRADA	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo norme Cnr 1980 e direttive Put)	ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	scuole, ospedali, case di cura e di riposo		altri ricettori	
			diurno dB(A)	notturno dB(A)	diurno dB(A)	notturno dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)	50	40	65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)	50	40	65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane come prevista dall'art. 6 c. 1 lett. a della legge 447/1995			
F - locale		30				

acustico derivante da traffico ferroviario” e s.m.i.; ai sensi degli artt. 3 e 5 del DPR 459/1998⁵ sono individuati i valori limite che tali infrastrutture di trasporto devono rispettare all’interno delle rispettive fasce di pertinenza acustica.

3. L’elaborato 3-n 7 riporta le fasce di pertinenza acustica per le infrastrutture, differenziando quelle esistenti da quelle di progetto.

4. All’interno delle fasce di pertinenza di cui ai commi precedenti, i titolari di interventi edilizi sono assoggettati agli adempimenti previsti dall’art. 8 del DPR 142/2004⁶ e s.m.i. e dall’art. 3 del DPR 459/1998⁷ e s.m.i.

Art. 7 - Conflitti acustici

1. Si definisce conflitto acustico la contiguità, all’interno del territorio urbanizzato e urbanizzabile, tra due UTO i cui limiti di zona differiscano di più di 5 dB.

2. Si distinguono le seguenti tipologie di conflitti acustici:

2.1 Conflitti che non richiedono inserimento nel Piano comunale di risanamento di cui al successivo art. 8, per il verificarsi di una delle seguenti situazioni:

- il conflitto allo stato attuale non è reale ma è determinato dall’attribuzione della classe acustica alle UTO-stato di progetto non ancora attuate; il conflitto verrà affrontato in sede di pianificazione operativa;
- il conflitto, considerata la destinazione d’uso attribuita alle UTO e data l’assenza di ricettori sensibili o di sorgenti di rumore, non presenta criticità significativa; per tali situazioni è posto il divieto di realizzare nuovi alloggi a meno di ml 50 dalla linea di

⁵ DPR 459/1998 - Art. 3 Fascia di pertinenza

1. A partire dalla mezzzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

a) m 250 per le infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), e per le infrastrutture di nuova realizzazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all’infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A; la seconda, più distante dall’infrastruttura, della larghezza di m 150, denominata fascia B;

b) m 250 per le infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

[...]

DPR 459/1998 - Art. 5 Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h

1. Per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, all’interno della fascia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall’infrastruttura sono i seguenti:

a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;

b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all’interno della fascia A di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);

c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all’interno della fascia B di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a).

[...]

⁶ DPR 142/2004 - Art. 8 Interventi di risanamento acustico a carico del titolare

1. In caso di infrastrutture di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In caso di infrastrutture di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d), e) ed h), gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell’infrastruttura stradale per la parte eccedente l’intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l), necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

⁷ DPR 459/1998 - Art. 3 Fasce di pertinenza

[...]

2. Per le aree non ancora edificate interessate dall’attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all’interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1. 3. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.

conflitto senza una Valutazione previsionale di clima acustico e, se necessario, la predisposizione di accorgimenti per garantire il rispetto dei limiti di zona;
- il conflitto non sussiste in quanto sono già stati realizzati o previsti accorgimenti per la risoluzione della criticità.

2.2 Conflitti da inserire nel Piano comunale di risanamento di cui al successivo art. 8. Tutti i conflitti che non rientrano nella casistica di cui al precedente punto 2.1, sono da affrontare nel Piano comunale di risanamento.

3. L'elaborato 3.n e l'elaborato 6 contengono l'individuazione, la tipologia e la descrizione dei conflitti acustici.

Art. 8 - Piano comunale di risanamento

Il Piano comunale di risanamento acustico è redatto entro un anno dall'approvazione della presente Classificazione acustica nei casi, con le modalità e con i contenuti specificati all'art. 5 L.R. 15/2001⁸ e s.m.i. e all'art. 7 della L. 447/1995⁹ e s.m.i.

Art. 9 - Piano di risanamento delle imprese

Le imprese, entro sei mesi dall'approvazione della presente Classificazione acustica, effettuano le verifiche e provvedono agli adempimenti di cui all'art. 9 L.R. 15/2001¹⁰ e s.m.i.

⁸ L.R. 15/2001 - Art. 5 *Piani comunali di risanamento acustico*

1. I Comuni adottano il Piano di risanamento acustico qualora:

a) non sia possibile rispettare nella classificazione acustica il divieto di cui al comma 4 dell'art. 2, a causa di preesistenti destinazioni d'uso del territorio;

b) si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti alla lett. g) del comma 1 dell'art. 2 della Legge n. 447 del 1995.

2. Entro un anno dall'approvazione della classificazione acustica il Consiglio comunale approva il Piano di risanamento acustico sulla base di quanto previsto all'art. 7 della Legge n. 447 del 1995 e dei criteri eventualmente dettati dalla Regione. Il Piano è corredato del parere espresso dall'ARPA secondo le modalità previste dall'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora gli organi competenti accertino il superamento dei valori di attenzione di cui alla lett. b) del comma 1, il Comune entro i successivi centottanta giorni approva o aggiorna il Piano di risanamento acustico.

4. Il Piano urbano del traffico di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo codice della strada" e gli strumenti urbanistici generali devono essere adeguati agli obiettivi ed ai contenuti del Piano comunale di risanamento acustico.

5. Il Piano di risanamento acustico è trasmesso a cura del Comune alla Provincia territorialmente interessata per gli adempimenti di cui all'art. 7.

⁹ L. 447/1995 - Art. 7 *Piani di risanamento acustico*

1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5.

2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere:

a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a);

b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;

c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;

d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).

4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo può essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di perseguire i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).

5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

¹⁰ L.R. 15/2001 - Art. 9 *Piano di risanamento delle imprese*

Titolo 3 - Gestione della Classificazione acustica

Art. 10 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie

1. Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie e l'insediamento di attività potenzialmente rumorose devono perseguire l'obiettivo della compatibilità acustica.
 2. Per la disciplina in merito a:
 - attività produttive, commerciali, sportive e ricreative, pubblici esercizi, circoli privati e discoteche
 - attività di cantiere
 - manifestazioni temporanee in luogo pubblico
 - grandi opere
 - attività agricole
 - particolari sorgenti sonore
- si rimanda al Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, approvato con Del. Cons. PG. 84289 del 25/11/2014 e s.m.i.
3. In particolare, per la casistica degli interventi che sono sottoposti a valutazione previsionale di impatto acustico o a valutazione previsionale di clima acustico, si rimanda rispettivamente agli artt. 5 e 6 del citato regolamento.

Art. 11 - Tutela della quiete pubblica

Per la disciplina in merito alle emissioni sonore disturbanti (rumori molesti e attività rumorose non costituenti attività di cantiere) si rimanda al Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Del. Cons. PG. 3952 del 13/02/2012 e s.m.i.

Art. 12 - Sanzioni

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nelle presenti norme comporta l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 16 L.R. 15/2001¹¹ e s.m.i. e art. 10 L. 447/1995¹² e s.m.i.

1. Le imprese, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), f) e g) della Legge n. 447 del 1995 ed in caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di risanamento contenente le modalità e tempi di adeguamento.

2. Le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ovvero abbiano in corso la procedura per l'adozione dello strumento di certificazione ambientale ISO 14001, provvedono alle verifiche di cui al comma 1 nell'ambito della medesima procedura. Qualora le procedure si concludano con esito negativo l'impresa si adegua nei termini di legge ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale.

3. Il Piano di risanamento dell'impresa è attuato entro il termine massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla presentazione. Dell'avvenuto adeguamento è data comunicazione al Comune entro quindici giorni. In casi eccezionali motivati dalla rilevanza e complessità dell'intervento il sindaco può, su richiesta dell'impresa presentata prima della scadenza, prorogare il termine dei ventiquattro mesi per un periodo ulteriore non superiore a diciotto mesi.

[...]

¹¹ L.R. 15/2001 - Art. 16 Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 commi 1, 2 e 3 della Legge n. 447 del 1995, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico prevista dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) pagamento di una somma da 516 Euro a 5.164 Euro per la mancata presentazione entro il termine del Piano di risanamento acustico di cui all'art. 9, comma 1;
- b) pagamento di una somma da 1.549 Euro a 15.493 Euro per il mancato adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica comunale nei termini previsti dall'art. 9 commi 3 e 4;
- c) pagamento di una somma da 516 Euro a 5.164 Euro per lo svolgimento di particolari attività senza l'autorizzazione comunale prevista dal comma 1 dell'art. 11.

2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 sono introitate dagli Enti competenti all'irrogazione delle sanzioni. Fermo restando quanto previsto al comma 4 dell'art. 10 della Legge n. 447 del 1995, le somme introitate dal Comune ai sensi delle lett. a) e b) del comma 1 sono destinate al finanziamento dei piani di risanamento di cui all'art. 6.

Titolo 4 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 13 - Salvaguardia

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/2000 e s.m.i., a decorrere dalla data di adozione della presente Classificazione acustica, gli uffici competenti sospendono ogni determinazione in merito all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni della Classificazione acustica o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione.

Art. 14 - Entrata in vigore

La presente Classificazione acustica entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'avviso della sua avvenuta approvazione.

3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 94 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 recante "Misure in materia fiscale" è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a lire 2.000.000 (pari a 1.032,91 Euro) l'esercente dell'aeromobile che, sulla base dei dati forniti dal sistema di monitoraggio delle emissioni sonore, superi le soglie di rumore definite dal Ministero competente.

4. All'accertamento e all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvedono i Comuni territorialmente competenti introitando i relativi proventi.

¹² *L. 447/1995 - Art. 10 Sanzioni amministrative*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.

4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e h).

5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente.